



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 novembre 2015
(OR. en)

13403/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0184 (NLE)**

PECHE 387

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2016, le
possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel
Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) 1221/2014 e (UE) 2015/104

REGOLAMENTO (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock
e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica
i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, le misure per la conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché conformemente alle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio¹.
- (6) A causa di cambiamenti nella biologia dello stock orientale di merluzzo bianco, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è stato impossibile seguire le norme per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco in tali sottodivisioni a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007. Dal momento che la mancata fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità dello stock di merluzzo bianco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno fissare il TAC sulla base dell'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM.
- (7) Considerato il nuovo approccio del CIEM ai pareri scientifici ai fini della fissazione delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24, è opportuno applicare un approccio graduale alla riduzione delle possibilità di pesca.

¹ Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

- (8) Alla luce dei più recenti pareri scientifici, al fine di tutelare le zone di deposito delle uova del merluzzo bianco occidentale, è opportuno stabilire possibilità di pesca al di fuori dei periodi di riproduzione (15 febbraio - 31 marzo 2016 e, di conseguenza, non nel mese di aprile, come in precedenza applicabile). Tale fissazione di possibilità di pesca contribuirà allo sviluppo positivo dello stock e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (9) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce l'obiettivo della PCP di ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente entro il 2020 per tutti gli stock. Dal momento che ottenere tale tasso di sfruttamento entro il 2016 avrebbe serie conseguenze per la sostenibilità sociale ed economica delle flotte che pescano stock di spratto e di aringa, è accettabile raggiungerlo al più tardi nel 2017. Le possibilità di pesca per il 2016 per tali stock dovrebbero essere stabilite in modo da garantire che il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile sia ottenuto progressivamente entro tale data.
- (10) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (11) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (12) Nel 2015, in considerazione dell'embargo imposto dalla Federazione russa sull'importazione di taluni prodotti agricoli e della pesca provenienti dall'Unione, per gli stock colpiti più severamente o più direttamente dall'embargo russo è stata introdotta una flessibilità del 25% nel riportare possibilità di pesca inutilizzate. In considerazione delle circostanze eccezionali, nella fattispecie la proroga e l'estensione di tale embargo relativamente all'Unione e l'indisponibilità di taluni mercati tradizionali, e in considerazione dei pareri scientifici, è opportuno consentire di riportare al 2016 le possibilità di pesca inutilizzate nel 2015 fino al 25% del contingente iniziale per il 2015 relativamente a taluni stock, e fino al 17,5% relativamente allo sgombro dell'Atlantico nord-orientale. È pertanto opportuno introdurre tale flessibilità sia nel regolamento (UE) n. 1221/2014 che nel regolamento (UE) n. 2015/104. Nessun'altra flessibilità relativamente al riporto delle possibilità di pesca inutilizzate dovrebbe essere applicabile agli stock in questione.
- (13) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per i motivi illustrati nel considerando 12, le disposizioni riguardanti la possibilità di trasferire possibilità di pesca inutilizzate nel 2015 dovrebbero applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2016.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "CIEM": Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
- 2) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

- 3) "sottodivisione": una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹;
- 4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- 5) "peschereccio dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- 6) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- 7) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock che può essere:
 - i) catturata nell'arco di un anno, per attività di pesca che sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure
 - ii) sbarcata nell'arco di un anno, per attività di pesca che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- 8) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

¹ Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

Capo II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento.
2. Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente a condizione che tale contingente non sia ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente di cui allo stesso articolo.

Capo III

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) 2015/104

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
 - a) sgombro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;
 - b) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;
 - c) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;
 - d) aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;
 - e) aringa nel Mare del Nord a nord di 53° N;
 - f) aringa nelle zone IVc e VIId;

- g) aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk;
 - h) sugarello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV.
2. I quantitativi fino al 25% del contingente iniziale di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1, lettere da d) ad h), che non sono stati utilizzati nel 2015 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2016. Tale percentuale è pari al 17,5% per gli stock indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a c). I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.
3. Nel caso in cui uno Stato membro abbia utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a un determinato stock, non si applica alcun'altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione."

Articolo 8
Modifica del regolamento (UE) n. 1221/2014

Nel regolamento (UE) n. 1221/2014 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
 - a) aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;
 - b) aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;
 - c) aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;
 - d) spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.

2. I quantitativi fino al 25% del contingente iniziale di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2015 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2016.
I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.

3. Nel caso in cui uno Stato membro abbia utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a un determinato stock, non si applica alcun'altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione."

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono i dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock alla Commissione, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 10

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tuttavia, gli articoli 7 e 8 si applicano con effetto dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni a essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.
Finlandia	99098		
Svezia	21774		
Unione	120872		
TAC	120872	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.
Danimarca	3683		
Germania	14496		
Finlandia	2	Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Polonia	3419		
Svezia	4674		
Unione	26274		
TAC	26274	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	3905		
Germania	1035		
Estonia	19942	Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Finlandia	38927		
Lettonia	4921		
Lituania	5182		
Polonia	44224		
Svezia	59369		
Unione	177505		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16124		
Lettonia	18791	Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.	
Unione	34915		
TAC	34915	TAC analitico	
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	9451		
Germania	3760		
Estonia	921		
Finlandia	723		
Lettonia	3514		
Lituania	2315		
Polonia	10884		
Svezia	9575		
Unione	41143		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	5552 ¹⁾		
Germania	2715 ¹⁾		
Estonia	123 ¹⁾		
Finlandia	109 ¹⁾		
Lettonia	459 ¹⁾		
Lituania	298 ¹⁾		
Polonia	1486 ¹⁾		
Svezia	1978 ¹⁾		
Unione	12720		
TAC	12720 ¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

¹⁾ Questo contingente può essere pescato dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2016.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2890		
Germania	321		
Polonia	605		
Svezia	218		
Unione	4034		
TAC	4034	TAC analitico	

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
---------	---	-------	--

Danimarca	19879 ¹⁾
Germania	2212 ¹⁾
Estonia	2020 ¹⁾
Finlandia	24787 ¹⁾
Lettonia	12644 ¹⁾
Lituania	1486 ¹⁾
Polonia	6030 ¹⁾
Svezia	26870 ¹⁾
Unione	95928 ¹⁾

TAC Non pertinente TAC analitico
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 SAL/3D32.
---------	---	-------	--

Estonia	1344 ¹⁾
Finlandia	11762 ¹⁾
Unione	13106 ¹⁾

TAC Non pertinente TAC precauzionale

¹⁾ Numero di individui.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	19958		
Germania	12644		
Estonia	23175		
Finlandia	10447		
Lettonia	27990		
Lituania	10125		
Polonia	59399		
Svezia	38582		
Unione	202320		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	